



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G. 6839/2023

Il Tribunale di Padova, in persona del giudice Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado

promossa da

██████████ ██████████ ██████████ S.P.A. (C.F. ██████████ assistito e difeso dall'Avv. ██████████ ██████████ e dall'Avv. ██████████ ██████████

attrice

avverso

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (C.F. 00673730289), assistito e difeso dall'Avv. ██████████ ██████████

convenuto

CONCLUSIONI:

per parte attrice:

"IN VIA PRELIMINARE: accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE DI RITO: accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui al paragrafo 3 dell'atto di opposizione il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo - in considerazione della ricorrenza di due rapporti inter partes di tipo concessorio e non di locazione privatistica - e, per l'effetto, annullarsi e

revocarsi il decreto opposto del Tribunale di Padova n. 2460/2023 - n. 5755/2023 r.gen in conseguenza del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ogni conseguenza di legge.

NEL MERITO E IN MERO SUBORDINE: previa declaratoria in merito alla prescrizione del diritto di credito fatto valere dal Comune di Ponte San Nicolò, come illustrato al paragrafo 2 dell'atto di opposizione, nonché previo accertamento, anche a seguito della disapplicazione ex art. 5 L. 2359/1865 Lett. E del Regolamento OSAP adottato dal Comune, della nullità ovvero l'inefficacia dell'art. 5 e dell'art. 7 della convenzione contrattuale inter partes rep 2258 (doc. 1), nonché dell'art. 5 e dell'art. 7 della convenzione in data 21.12.2016 (doc. 3), in punto di determinazione del corrispettivo, per violazione di norme imperative (art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D.Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. delle predette disposizioni nulle o inefficaci, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 2460/2023 - n. 5755/2023 r.gen, accertandosi e dichiarandosi che l'opponente ██████████ ██████████ ██████████ S.p.A. nulla deve al Comune convenuto opposto avendo corrisposto gli importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all' art. 63 del D. Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis.

ANCORA NEL MERITO: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia somma dovuta a favore del Comune di Ponte San Nicolò, dichiararsi comunque la compensazione di ogni

eventuale e contestata pretesa creditoria del Comune convenuto opposto relativa al canone concessorio con il maggior controcredito in capo all'opponente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. conseguente al diritto - da parte di quest'ultima - a ripetere le somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2020, come infra precisate.

Previa ogni più opportuna declaratoria, respingersi ogni domanda del Comune di Ponte San Nicolò in quanto inammissibile, prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione.

IN VIA ISTRUTTORIA [omissis]”;

per parte convenuta:

"In via preliminare di rito

- rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente e per l'effetto confermare la giurisdizione del giudice ordinario per tutti i motivi esposti;

Nel merito in via principale

- accertare e dichiarare che i contratti stipulati tra le parti indicati in fatto sono validi ed efficaci, nonché configurabili quali negozi di locazione privatistica;

- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo 2460/2023 D.I., n. 5755/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Padova, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione come liquidate, oltre alle spese di registrazione dello stesso decreto ingiuntivo e conseguentemente rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e dunque condannare [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. (già [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.) al pagamento di dette somme e comunque dichiarare il diritto del Comune a trattenere le somme corrisposte dalla opponente;

Nel merito in via subordinata

- nella denegata ipotesi in cui fosse dichiarata e accertata la nullità e/o inefficacia, in tutto o in parte, delle convenzioni stipulate tra le parti per le ragioni esposte da controparte, accertarsi, previa assunzione di consulenza tecnica, le somme dovute dalla opponente al Comune opposto per l'occupazione degli immobili oggetto dei contratti a far data dalla stipula delle convenzioni sino a oggi e, per l'effetto, condannarsi la opponente al pagamento di dette somme in favore del Comune;

In ogni caso

- con spese di lite e competenze integralmente refuse".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a pezzo pec in data 1.12.2023 [REDACTED] s.p.a. proponeva opposizione al d.i. 2460/2023 con cui il Tribunale di Padova ingiungeva all'opponente di pagare € 103.199,11 oltre interessi e spese in favore del Comune di Ponte San Niccolò per il mancato pagamento dei canoni di concessioni stipulate dal Comune:

- con [REDACTED] in data 22.09.2015 rep. 2258 avente ad oggetto l'area sita in via [REDACTED]
- con Inwit in data 21.12.2016 rep. 2268 avente ad oggetto l'area sita in [REDACTED].

I canoni azionati in fase monitoria attengono: dal 2018 al 2023 con riferimento al contratto per l'area di [REDACTED] e dal 2021 al 2023 con riferimento al contratto di [REDACTED].

L'opposizione si fonda sulle seguenti ragioni:

1. Il rapporto tra le parti ha ad oggetto la concessione della disponibilità di aree per l'installazione di un impianto di comunicazione elettronica qualificabile come opera di pubblica

utilità e interesse generale parificate alle opere di urbanizzazione primaria;

2. Prescrizione dell'intero credito vantato dal Comune;
3. Il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria alla luce della qualificazione giuridica dei beni, l'effettiva natura di bene indisponibile delle due aree oggetto dei rapporti negoziali e la sussistenza di due rapporti concessori;
4. La nullità e/o inefficacia degli art. 4 e 5.5 delle convenzioni di viale del Lavoro, con necessità di sostituzione delle predette clausole con quanto previsto dall'art. 93 C.C.E. e 63 D.lgs. 446/1997 nonché dell'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019

Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva il Comune convenuto resistendo alle domande avversarie e chiedendo la conferma dell'ingiunzione di pagamento oggetto di causa.

Con ordinanza del 8.5.2025 veniva disposta la provvisoria esecutività del d.i. opposto; la causa veniva istruita solo documentalmente e passa ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

*

1. Sul difetto di giurisdizione

Parte attrice ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito, assumendo, in via preliminare, la competenza del Giudice amministrativo.

Tale rilievo muove dal presupposto secondo cui, al di là della qualificazione giuridica che le parti abbiano inteso conferire al rapporto controverso, debba riconoscersi preminente rilievo alla natura del bene oggetto di gestione.

Sulla base di tale impostazione, la natura demaniale ovvero patrimoniale indisponibile dell'immobile condurrebbe ad affermare la sussistenza di un rapporto giuridico di matrice pubblicistica,

attratto, per ciò stesso, nella sfera di giurisdizione del Giudice amministrativo.

A sostegno di tale tesi, parte attrice richiama specificamente il primo degli impianti cui si riferisce la presente controversia, insistente su area ricompresa all'interno di un campo da calcio di proprietà comunale, il quale appartiene al patrimonio indisponibile del comune, ai sensi dell'art. 826 c.c. In ulteriore conforto della propria posizione, la medesima parte ha altresì prodotto, sub doc. n. 36, la sentenza n. 710/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 27 marzo 2025.

L'eccezione è infondata.

Anche volendo prescindere dalla natura giuridica del bene immobile oggetto di concessione, deve comunque riconoscersi, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del Giudice ordinario, giusta quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. b), del codice proc. amm. atteso che nel caso in esame si discute della debenza o meno del corrispettivo per la concessione.

*

2. Sulla prescrizione del credito azionato

Parte attrice, nell'atto introduttivo (pag. 6 della citazione), ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale del credito, ai sensi dell'art. 2948, nn. 3 e 4, c.c.

D'altro canto, il Comune, con l'atto di costituzione, ha prodotto la diffida trasmessa via PEC nel giugno 2022 (doc. n. 9 del convenuto), ritenendola idoneo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione atteso che, i canoni azionati con il decreto ingiuntivo, nella parte più risalente, si riferiscono all'anno 2018 e, pertanto, risultano ancora entro il termine prescrizione al momento dell'invio

della suddetta diffida, la cui ricezione non è stata contestata dalla controparte.

Con note scritte depositate in data 27 maggio 2025, [REDACTED] S.p.A. ha evidenziato che, fin dall'atto di citazione, veniva contestata la mancata consegna agli effettivi destinatari degli atti contenuti nel doc. n. 9 del fascicolo monitorio precisando che *"non risultano comunicazioni inviate dal Comune"* e che i documenti allegati sotto il n. 9 *"non risultano né inviati né, soprattutto, consegnati, mancando la relativa prova"*.

L'eccezione è infondata.

La parte opponente, nel contestare quanto allegato dal Comune di Ponte San Niccolò al documento n. 9, non mette in dubbio la ricezione delle comunicazioni in esso contenute, ma lamenta la diversa circostanza che il Comune non avrebbe fornito la prova dell'effettivo invio.

Tale posizione emerge chiaramente anche dal fatto che, nell'atto introduttivo, parte attrice fa una distinzione tra la mancanza di comunicazioni inviate dal Comune, e quanto contenuto nel doc. 9 eccependo esclusivamente che da tale documento non emerge la prova della ricezione della diffida.

Conseguentemente, la ricezione della pec contenente la diffida, quale atto idoneo e tempestivo, sufficiente per interrompere il decorso della prescrizione, costituisce un fatto non controverso.

*

3. Sulla natura del bene e sulla conseguente applicabilità dell'art. 93 ora 54 del c.e.e. al caso di specie

Il primo degli impianti oggetto della controversia, ovvero quello realizzato nell'area sita in via [REDACTED] a seguito della stipula dell'accordo del 22.09.2015 non è realizzato all'interno dell'impianto sportivo comunale bensì in zona limitrofa.

Allo stesso modo l'impianto di ■■■■■ (seppure alla pagina 3, lettera f) del contratto doc 7, è descritto come insistente su area qualificata "seminativo" e "seminativo arboreo") risulta invece in una zona industriale di fabbricati privati destinata a oggi a servizi tecnologici come documentato dal Comune e non smentito dall'attrice.

Come precisato dalla Corte d'Appello Venezia con la sent. n. 814/2025, ove viene richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Canone Unico Patrimoniale come previsto dall'art. 1, co. 816, L. n. 160/2019, richiamato all'art. 54 del CCE, limita la disciplina speciale in esso prevista ai soli impianti localizzati su beni demaniali o del patrimonio indisponibile.

L'attività svolta dalla conduttrice non può attribuire al terreno comunale oggetto di locazione una diversa qualificazione giuridica, in quanto la destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto e le attribuzioni istituzionali dell'ente, situazione insussistente nella specie poiché il comune di Ponte San Nicolò non ha concesso il bene per l'esercizio indiretto di un proprio servizio pubblico.

Inoltre che le attività di 'interesse generale' (come qualificate dall'art. 3 co. 2 D. Lgs. n. 259/2003) tra cui la telefonia, non possono ritenersi equipollenti ad un servizio pubblico in quanto, per il loro utilizzo, i consumatori pagano delle tariffe non calmierate, ma soggette alla concorrenza di mercato, a società con scopo di lucro.

Tanto premesso l'opposizione va rigettata affermando l'inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 93, comma 2, e dell'art. 88, comma 12, del D. Lgs. 1/8/2003 n. 259; le parti hanno liberamente concordato il canone di locazione e l'inadempimento al pagamento dei canoni è incontestato.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente, scaglione di valore individuato in base al valore del d.i. opposto; valori medi tabellari per le 4 fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda eccezione e istanza rigettata così provvede:

1. Rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. condanna la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta delle spese che liquida in € 14.103,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

Così deciso in data 2.9.2025.

Il giudice

Maddalena Saturni